



CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA  
DI VENEZIA

**ORDINANZA**

(numerazione in intestazione)

Il sottoscritto Contrammiraglio (CP) Filippo MARINI, Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

**VISTA:** l'istanza assunta a prot. n.30735, in data 30/10/2023, della Venezia Triathlon ASD, con cui ha richiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della circolazione pedonale sulla diga Nord della Bocca di porto di Malamocco, nel Comune di Venezia, in occasione dello svolgimento della manifestazione sportiva podistica non competitiva denominata "Corsa dea Befana", giunta alla sua 46<sup>a</sup> edizione, prevista svolgersi sabato 6 gennaio 2024, alla quale parteciperanno circa 150 (centocinquanta) atleti;

**VISTA:** la nota assunta a prot. n.36868 del 28/12/2023, dell'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S., con cui ha comunicato il proprio nulla osta ai fini demaniali marittimi, dettando condizioni e prescrizioni per il transito sulla diga Nord della Bocca di porto di Malamocco dei partecipanti alla manifestazione in epigrafe indicata;

**VISTA:** la propria Ordinanza n.102/2021, in data 22/10/2021, con la quale è stata disciplinata la navigazione e la circolazione pedonale lungo le infrastrutture portuali poste a difesa della laguna di Venezia;

**RITENUTO:** necessario regolamentare la circolazione pedonale lungo la diga Nord della Bocca di porto di Malamocco nel Comune di Venezia in occasione della manifestazione in questione, ai fini dell'incolumità pubblica;

**VISTI:** gli artt. 2, 6, 20 e 21 del Decreto Legislativo n.285 del 30 aprile 1992 - "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm./ii, nonché il D.M. 10 luglio 2002 - "Disciplinare tecnico" del Codice della Strada;

**VISTO:** il D.P.R. n.495 del 16 dicembre 1992 recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";

**VISTA:** la Legge 28 gennaio 1994, n.84 e ss.mm./ii. - "Riordino della legislazione in materia portuale";

**VISTI:** gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima;

**RENDE NOTO**

che **sabato 6 gennaio 2024**, dalle ore 10:30 alle ore 12:30 circa, lungo il percorso di 10 km meglio individuato nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza, con partenza dal centro di Malamocco, transito lungo la pineta e l'arenile degli Alberoni, nonché sulla diga Nord della Bocca di porto di Malamocco, si svolgerà una manifestazione sportiva non competitiva denominata "Corsa dea Befana", giunta alla sua 46<sup>a</sup> edizione, organizzata dalla Venezia Triathlon ASD, alla quale parteciperanno circa 150 (centocinquanta) atleti.

# **ORDINA**

## **Articolo 1**

*(Disciplina della circolazione pedonale)*

Nell'arco temporale di cui al "rende noto", nel tratto della **diga Nord della Bocca di porto di Malamocco** nel Comune di Venezia evidenziato in "rosso" nello stralcio planimetrico allegato al presente provvedimento, è fatto divieto di circolazione ai pedoni, con esclusione degli atleti partecipanti alla manifestazione, al personale dell'Organizzazione e delle Forze di Polizia e di volontariato.

Restano immutati i rimanenti divieti contenuti nell'Ordinanza n.102/2021 di questa Capitaneria di porto, in premessa richiamata.

## **Articolo 2**

*(Prescrizione per l'Organizzazione)*

Si fa obbligo all'Organizzazione della manifestazione di:

- comunicare telefonicamente alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia (041 2405745) l'inizio e la fine della manifestazione, ed il numero di atleti partecipanti alla stessa;
- mantenere un adeguato servizio di assistenza agli atleti e vigilanza lungo tutto il percorso della manifestazione;
- provvedere alla pulizia e alla rimozione delle eventuali transenne e/o punti di ristoro lungo tutto il percorso della stessa, nonché al ripristino dello stato dei luoghi.

## **Articolo 3**

*(Disposizioni finali e sanzionatorie)*

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 6, comma 4 e successivi, del D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm./ii.;
- dell'art. 1174, comma 2, del Codice della Navigazione negli altri casi.

I contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva a far data dalla sua pubblicazione mediante inclusione nell'apposita sezione del sito web istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/venezia](http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia).

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

p. IL COMANDANTE  
CA (CP) Filippo MARINI  
IL COMANDANTE IN II^  
C.V. (CP) Massimo MAIOLO  
*Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo  
n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative*

**PERCORSO MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA “46^ CORSA DEA BEFANA” – SABATO 6 GENNAIO 2024**

